

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6731 del 30/12/2022
Oggetto	"DPR 59/2013 SMI DITTA REGGIANA GOURMET SRL PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI SORBOLO-MEZZANI, LOC. BOGOLESE, VIA CADUTI DEL LAVORO N.30 -ADOZIONE AUA IN ENDOPROCEDIMENTO PERMESSO DI COSTRUIRE - PRATICA SUAP 646/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7054 del 30/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- ✓ la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- ✓ la classificazione acustica comunale;

#### **VISTO:**

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

#### **CONSIDERATO:**

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 21/09/2022 prot. n. 5827, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/154417 del 21/09/2022, successivamente integrata con le comunicazioni del SUAP ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/155069 del 22/09/2022, PG/2022/155074 del 22/09/2022 e PG/2022/155087 del 22/09/2022, presentata dalla Società REGGIANA GOURMET SRL, nella persona del Sig. Giovanni Ronconi in

qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale sita in comune di Bagnolo in Piano (RE), Via G. Ferraris, 3, CAP 42011 e stabilimento sito in comune di Sorbolo-Mezzani (PR), Zona industriale di Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30, in riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Produzione di piatti pronti a base di pasta";

che l'istanza risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO:**

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/159719 del 29/09/2022, alla quale la Ditta ha risposto con note trasmessa dal Comune in data 14/10/2022 prot. n. 6521 (prot. Arpae PG/2022/170022 del 17/10/2022) e prot. n. 6987 del 03/11/2022 (Prot. Arpae PG/2022/181430 del 04/11/2022);
- che l'istanza alla data del 04/11/2022 risulta correttamente presentata;

#### **RILEVATO INOLTRE CHE:**

l'AUA di cui all'oggetto è ricompresa nel Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30 - Ditta GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice);

#### **VISTI:**

- la convocazione prot. SUAP n. 5827 del 21/09/2022 (prot. Arpae PG/2022/154417 del 21/09/2022) della prima seduta di Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 07/10/2022;
- il parere in merito alla matrice scarichi idrici espresso da IRETI SpA nell'ambito del verbale di prima Conferenza di Servizi del 07/10/2022 e acquisito a prot. Arpae PG/2022/170022 del 17/10/2022 allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la richiesta di pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2022/183215 del 08/11/2022;

- le integrazioni fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP in data 08/11/2022 prot. n. 7119 (prot. Arpae PG/2022/184237 del 09/11/2022) e in data 22/11/2022 prot. n. 7473 (prot. Arpae PG/2022/192957 del 23/11/2022) e convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi prevista per il giorno 30/11/2022;
- la convocazione prot. SUAP n. 7690 del 30/11/2022 (prot. Arpae PG/2022/197441 del 01/12/2022) della terza seduta di Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 16/12/2022 poi posticipata al 22/12/2022 con nota del SUAP prot. n. 8025 del 15/12/2022 (prot. Arpae PG/2022/206101 del 16/12/2022);
- la relazione tecnica di Arpae ST PG/2022/204267 del 14/12/2022 in merito alle emissioni in atmosfera, depositata agli atti;
- l'autorizzazione allo scarico del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 19355 del 19/12/2022 trasmessa dal SUAP con prot. n. 8131 del 20/12/2022 (prot. Arpae PG/2022/208720 del 21/12/2022), allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- i pareri di competenza di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e del Comune di Sorbolo – Mezzani comprensivo di nulla osta di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Sorbolo Mezzani n. 18751 del 06/12/2022, espressi nell'ambito del verbale di terza Conferenza di Servizi del 22/12/2022 trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 8226 del 23/12/2022 ed acquisito a prot. Arpae PG/2022/211219 del 23/12/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

#### **CONSIDERATO CHE per la matrice emissioni in atmosfera:**

- l'attività industriale prevede **“Produzione piatti pronti a base di pasta”**;
- la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
  - **EMISSIONE E3-E4-E5-E18 “Estrattore ricambio aria”**
  - **EMISSIONE E6-E7-E8-E9 “Estrattore aria esausta”**
  - **EMISSIONE E10-E11 “Estrattore vapori rosolatura”**
  - **EMISSIONE E12-E14-E15 “Estrattore aria umida”**
  - **EMISSIONE E16 “aspirazione da cutteratura ingredienti”**
  - **EMISSIONE E17 “aspirazione preparazione ripieni”**
  - **EMISSIONE E21 “sfiato compressore centrifugo”**

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, costituisce ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti gli eventuali titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## DETERMINA

### DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società REGGIANA GOURMET SRL, con Legale Rappresentante il Giovanni Ronconi con sede legale sita in comune di Bagnolo in Piano (RE), Via G. Ferraris, 3, CAP 42011 e stabilimento sito in comune di Sorbolo-Mezzani (PR), Zona industriale di Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30, relativamente all'esercizio dell'attività di "Produzione di piatti pronti a base di pasta" comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

### STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

**per gli scarichi idrici** di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del Comune di Sorbolo Mezzani prot.n. 19355 del 19/12/2022 e nel parere di IRETI S.p.A. rilasciato nel corso della Conferenza dei Servizi del 07/10/2022 sopra richiamata che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**per le emissioni in atmosfera**, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

### **EMISSIONE E01 - generatore di vapore a metano**

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	9	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

### EMISSIONE E02 - generatore di vapore a metano

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	9	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	5	m
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ):	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

### EMISSIONE E13: - "ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2100	Nm <sup>3</sup> /h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	10	m
materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E19:** - “SFIATO SILOS”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	12,5	m
materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

**EMISSIONE E20:** - “SFIATO SILOS”.

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	12,5	m
materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

*Gli sfiati dei silos di stoccaggio delle farine, caricate con sistemi pneumatici, devono essere dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e devono essere dotati di misuratore di pressione differenziale. Tali filtri devono essere sottoposti con periodicità almeno annuale, a ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza; in tal caso il limite si considera automaticamente rispettato.*

*Dovrà inoltre essere previsto un autocontrollo alle emissioni nel caso in cui i silos di stoccaggio non fossero dotati di idonei sistemi di filtrazione delle polveri e di misuratori di pressione differenziale.*

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1, E2, E13, E19, E20 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E2, E13, E19, E20 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1 ed E2 E13, E19, E20 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a

dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae;
- I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2, E19, E20 debbono avere una periodicità annuale.
- Per gli impianti del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

<b>Generale</b>	
Ragione sociale:	Reggiana Gourmet s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02592260356
Sede legale:	via paradigma 61/a
Gestore:	Giovanni Ronconi
Sede locale impianti:	via Caduti del Lavoro n.30 loc. Bogolese, Sorbolo Mezzani (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	produzione piatti pronti a base pasta
Settore attività CRIAER:	4.1
<b>Indicatori di attività</b>	
Indicatore 1:	materia prima
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	1826 ton
Indicatore 2:	metano
<b>Parametri di esercizio</b>	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	10 m
Temperatura media emissioni:	293 K
<b>Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni kg/anno</b>	
PM (Materiale Particellare):	25

Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ):	794
Monossido di carbonio (CO):	794
Biossido di carbonio (CO <sub>2</sub> ):	1713689

### Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione

degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

**per il rumore** al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Sorbolo – Mezzani comprensivo di nulla osta di Arpae ST acquisito a prot. Comune di Sorbolo Mezzani n. 18751 del 06/12/2022 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica entrambi espressi nell'ambito di terza Conferenza dei Servizi del 22/12/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale da parte del SUAP a sua volta ricompreso nel Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30 - Ditta GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice) e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Sorbolo-Mezzani, IRETI S.p.A. ed AUSL Dipartimento di Sanità pubblica.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA contenuto nel Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 – Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30 - Ditta GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice) e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il presente atto prende efficacia solo a seguito dell'approvazione definitiva del Comune di Sorbolo Mezzani del progetto presentato comportante variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli*

*Rif. Sinadoc: 2022-31954*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
*(documento firmato digitalmente)*

## Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

### **Referti analitici e registro autocontrollo**

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O<sub>2</sub>%,CO<sub>2</sub>%,CO%,H<sub>2</sub>O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma** - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest  
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: [https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni\\_atmosfera/Registro.pdf](https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf)

### **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'adeguata presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

## Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b>	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

## Allegato 1



UNIONE BASSA EST PARMENSE  
Provincia di Parma  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



PRATICA SUAP N° 646/2022 del 01/09/2022  
Oggetto: Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010  
Ditta Richiedente: GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice)  
Ubicazione: Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30  
Tecnico progettista: Ing. Aiello Andrea  
pervenuta al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 01/09/2022 prot. n. 5337 del 01/09/2022

VERBALE della CONFERENZA dei SERVIZI del 07/10/2022  
ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010

Oggi venerdì 7 ottobre 2022 alle ore 10:00 si riunisce in seduta pubblica, in videoconferenza, la Conferenza dei Servizi, convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, al fine di esaminare il progetto per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, sito in Sorbolo Mezzani, Via Caduti del Lavoro, n. 30, Bogolese. L'istanza completa dei relativi allegati è stata presentata in data 01/09/2022 al SUAP dall'Ing. Aiello Andrea, autorizzato dalla ditta, con apposita procura speciale, a cui è stato assegnato il protocollo n. 5337 del 01/09/2022 e prot. n. 5348 e 5349 del 02/09/2022.

Sono stati convocati con nota prot. n. 5827 del 21/09/2022 per tutti gli aspetti di propria competenza i seguenti Enti/Amministrazioni:

Ente/Amministrazione	Servizio/Ufficio
AUSL di Parma	SPSAL e S.I.P.
ARPAE di Parma	SAC e ST
Comune di Sorbolo Mezzani	
Amministrazione Provinciale di Parma	Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza	
IRETI SPA	Servizio Scarichi Industriali
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	

E' stato, inoltre, convocato con la medesima nota il tecnico progettista incaricato dalla Ditta, Ing. Aiello Andrea, affinché possa fornire eventuali ed ulteriori indicazioni, informazioni e delucidazioni, necessarie agli Enti intervenuti per poter meglio valutare la domanda presentata.

Sono presenti:

Ente/Amministrazione	Referente
Comune di Sorbolo Mezzani	Arch. Pietta Luciano
Amministrazione Provinciale di Parma	Ing. Le Donne Daniela
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma	Ing. Panno Vincenzo
IRETI Spa	Dott.ssa Bussandri Gabriella

Stampa di Panno Vincenzo  
MINISTERO DELL'INTERNO  
13.10.2022 06:32:43 GMT+00:00

Risultano assenti seppur regolarmente convocati l'AUSL di Parma, l'ARPAE di Parma, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, in quanto hanno fatto pervenire le proprie richieste di integrazioni o comunque una nota in merito.

E' presente, inoltre, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta proponente, legalmente convocato senza diritto di voto, l'Ing. Aiello Andrea, per rispondere ad eventuali domande, coadiuvato dal legale rappresentante della ditta Reggiana Gourmet srl, dal tecnico incaricato della direzione lavori e da altri professionisti incaricati che hanno contribuito alla redazione del progetto per gli aspetti relativi alle matrici ambientali e alla prevenzione incendi.

Il Responsabile del SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, Dott. Ing. Alessia Benecchi, apre alle ore 10:00 la seduta e, prima di passare la parola agli Enti intervenuti, dichiara che:

- la presente seduta si svolge in videoconferenza in forma di seduta pubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010: i cittadini e i soggetti interessati possono, infatti, assistere alla seduta attraverso uno schermo appositamente installato presso la Sala Adorni del Centro Civico di Sorbolo;
- il procedimento è stato avviato in data 12/09/2022 con nota prot. n. 5563 del 12/09/2022 e il SUAP contestualmente ha provveduto a richiedere la certificazione antimafia della società richiedente;
- il progetto è stato depositato presso il Comune di Sorbolo Mezzani ed è stata effettuata la pubblicazione sul BUR ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per 60 giorni dal 28/09/2022 al 27/11/2022;
- in data 29/09/2022 prot. n. 6117 del 29/09/2022 è pervenuta l'assegnazione della pratica ad un proprio funzionario da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. n. 16461 del 29/09/2022, che è stata trasmessa alla ditta in data 30/09/2022 prot. n. 6158;
- in data 29/09/2022 prot. n. 6122 del 29/09/2022 è pervenuta la richiesta di integrazioni ARPAE prot. n. 159719 del 29/09/2022, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;
- in data 04/10/2022 prot. n. 6234 del 04/10/2022 è pervenuta la nota della Soprintendenza Archeologia Belle e Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza Provincia di Parma prot. n. 9106 del 04/10/2022, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;
- in data 06/10/2022 prot. n. 6312 è pervenuta una richiesta di integrazioni da parte dell'AUSL di Parma PG0064993 del 05/10/2022, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;
- in data 06/10/2022 è pervenuta la richiesta integrazioni del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 6351 del 07/10/2022, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata.

Il Responsabile del SUAP, dopo le dovute premesse, procede con la lettura delle note pervenute da parte degli Enti sopra richiamati e successivamente passa la parola al funzionario di IRETI SPA, la quale dichiara, che preso atto della documentazione prodotta evidenzia la presenza di due esistenti allacci degli scarichi domestici S1 ed S2 costituiti da acque dei servizi igienici, che sono, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, sempre ammessi in pubblica fognatura senza obbligo di esplicita autorizzazione e senza obbligo di pretrattamento con fossa Imhoff. Prosegue dicendo che esiste anche uno scarico industriale in pubblica fognatura S3 che risulta costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificato come scarico Industriale, sottoposto a trattamento tramite Degrassatura e Impianto Biologico per il quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoclenate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
  - 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
  - 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
  - 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
  - 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
  - 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
  - 7) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
  - 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
  - 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
  - 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 14 mc.
  - 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4.000 mc.
  - 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
  - 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.
- Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.
- Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.
- Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Terminato l'intervento del tecnico Dott.ssa Gabriella Bussandri di Ireti Spa, la Responsabile del SUAP concede la parola al funzionario del Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma, Ing. Vincenzo Panno, il quale, avendo avuto poco tempo a disposizione per l'esame della documentazione, chiede di effettuare al più presto un incontro con il tecnico abilitato incaricato della redazione del progetto antincendio in modo da poter rilasciare il prima possibile il proprio parere in merito.

La ditta, attraverso il tecnico incaricato, accoglie favorevolmente tale invito.

Preso atto di quanto sopra, il responsabile del SUAP passa la parola all'Arch. Luciano Pietta, che in qualità di rappresentante del Comune di Sorbolo Mezzani, dichiara di aver inviato al SUAP le richieste di integrazioni del proprio Comune in data 06/10/2022 e recepite in data odierna dallo Sportello Unico Attività

Produttive. Chiarisce che l'elemento determinante di questo progetto è la variante urbanistica specifica necessaria al fine di implementare le tipologie di attività compatibili per le funzioni produttive manifatturiere e assimilabili ammesse negli "Ambiti per attività produttive esistenti" (APC.2 art. 63 del RUE di Sorbolo vigente). In particolare in questo ambito si introduce tra gli usi ammessi anche le "Attività manifatturiere industriali o artigianali del settore agroalimentare e conserviero compresi i caseifici" (Uc2). Il funzionario comunale prosegue dicendo che gli strumenti urbanistici vigenti attualmente (PSC e RUE) prevederebbero tali attività solo in due altri Ambiti e precisamente l'Ambito APC.5 di Ramoscello e l'APEA APS1 di Bogolese. Dato atto che l'Ambito APC.5 di Ramoscello non ha più potenzialità edificatoria in quanto già sfruttata (per gli edifici esistenti) dal Caseificio Bassa Parmense, mentre l'area non edificata dello stesso ambito non è utilizzabile in quanto il 2°POC 2014-2019 che la disciplinava è decaduto nel 2020. Considerato che l'APEA APS1 di Bogolese ha 2 sub-ambiti approvati in Consiglio Comunale, ma in nessuno dei due casi si è provveduto a sottoscrivere da parte delle proprietà le necessarie convenzioni urbanistiche e pertanto al momento non sono operative in quanto mancanti anche delle necessarie opere di urbanizzazione. In base a queste considerazioni l'Arch. Pietta dichiara per quanto sopra che non sono disponibili al momento aree compatibili con l'attività prevista in oggetto. Prosegue dicendo che il parere verrà espresso dopo aver ricevuto e valutato le integrazioni richieste.

Concluso l'intervento del Comune di Sorbolo Mezzani, prende la parola il funzionario della Provincia di Parma, la quale precisa che, esaminata la pratica per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, è stata attivata correttamente la procedura di cui all'art. 8 del DPR 160/2010. Prosegue chiedendo se nel RUE verrà inserito un articolo dedicato all'interno delle norme vigneti e una precisa identificazione in cartografia.

L'Arch. Pietta interviene dicendo che verrà implementato l'articolo 63 del RUE con l'aggiunta del settore agroalimentare così come in cartografia per individuare questo specifico progetto.

L'Ing. Le Donne della Provincia di Parma prosegue dichiarando che risulta necessario inserire tale specifica nella relazione. Dovranno essere, inoltre, rispettate le condizioni previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.L. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019), e pertanto il funzionario Le Donne chiede di inserire nella Valsat e nella relazione tecnica il rispetto di queste condizioni. Dichiara inoltre di non aver ancora coinvolto i colleghi del servizio Viabilità in quanto non si evince chiaramente dal progetto se vi sarà un aumento del traffico sulla SP 62R e pertanto chiede spiegazione al tecnico progettista, il quale, sia per quanto riguarda il rispetto del PGRA sia per la questione relativa all'incremento o meno del traffico veicolare, risponde che produrranno al SUAP una specifica nota in merito.

Preso atto di quanto dichiarato dal tecnico progettista, il funzionario della Provincia di Parma precisa, infine, che il parere definitivo dell'Amministrazione provinciale sarà rilasciato con Decreto del Presidente scaduto il periodo di deposito, al termine della Conferenza dei Servizi, previa acquisizione del parere degli enti competenti.

La Conferenza dei Servizi, alla luce di quanto emerso, conclude alle ore 10.45 la prima seduta con esito sospensivo, in attesa della documentazione integrativa richiesta per l'espressione dei pareri definitivi.

Nel contempo il Responsabile del SUAP, in accordo con gli Enti presenti e con il tecnico progettista, comunica che la seconda seduta si terrà in data 08/11/2022 alle ore 10.00 e verrà convocata non appena verranno prodotte le integrazioni richieste.

Si allegano alla presente le note degli Enti assenti a questa seduta e citati nel testo sopra esposto.

Redatto, letto e sottoscritto in data 07/10/2022

SUAP Unione Bassa Est Parmense: Ing. Alessia Benecchi



Comune di Sorbolo Mezzani: Arch. Luciano Pietta

*Luciano Pietta*

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma: Ing. Vincenzo Panno



PANNO VINCENZO  
MINISTERO DELL'INTERNO  
13.10.2022 06:32:43 GMT+00:00

*V. Panno*

IRETI SPA: Dott.ssa Gabriella Bussandri

*Gabriella Bussandri*

Provincia di Parma: Ing. Le Donne Daniela

*Daniela di Leone*

Per presa visione:

Ing. Aiello Andrea

*Andrea Aiello*

## Allegato 2

# COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico  
Ufficio Ambiente

Prot. 2022/ (rif. pec)

Sorbolo, 19/12/2022

**Oggetto: Autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

**Ditta REGGIANA GOURMET s.r.l. in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese (pratica prot. 14710/2022 e successive modifiche ed integrazioni, Rif. Pratica SUAP Unione Bassa Est Parmense n. 646/2022)**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la Legge Regionale 5 dicembre 2018, n. 18, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 380 in pari data, recante “Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani nella Provincia di Parma”, con la quale è stato istituito, a far tempo dal 1 gennaio 2019, il Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei contigui Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il provvedimento sindacale n. 19 del 12/10/2021 con il quale sono stati attribuiti, fino alla scadenza ivi contemplata, gli incarichi dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO il provvedimento sindacale n. 19 del 12/10/2021 con il quale sono stati attribuiti, fino alla scadenza ivi contemplata, gli incarichi dei Responsabili dei Servizi;

VISTO l'art.107, commi 1,2,3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

### PREMESSO CHE

- l'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- l'art.112, comma 1, della L. R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i., delega ai Comuni la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in rete fognaria nonché agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

### VISTI:

- la L.R. 21/04/1999 n. 3 e s.m.i. che conferma in capo alle province (art. 111) la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi industriali che non recapitano in pubbliche fognature, ed in capo ai comuni (art. 112) la competenza del rilascio dell'autorizzazione degli scarichi recapitanti in pubblica fognatura nonché degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
- la L.R. 06 marzo 2007, n. 4, “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”
- la DGR 28 dicembre 2015 n. 2230 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della legge regionale n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle unità tecniche di missione (utm). Decorrenza delle funzioni oggetto di riordino. Conclusione del processo di riallocazione del personale delle province e della città metropolitana”;

### VISTI INOLTRE:

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 21/12/2022 10:32:09 PG/2022/0208720

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte Terza “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- la D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053, “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 152/99 come modificato dal D.Lgs. 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286, “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la D.G.R. 18 dicembre 2006, n. 1860, “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- il Nuovo Regolamento del servizio di fognatura e depurazione dell'Autorità di Ambito territoriale di Parma A.T.O. 2, approvato dall'assemblea dell'Agenzia con Deliberazione n. 6 del 29/08/2011 ed entrato in vigore a far data dal 1/10/2011;

VISTO infine il D.P.R. 59 del 13/03/2013 e s.m.i. recante Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA l'istanza presentata per l'autorizzazione allo scarico di *acque reflue industriali in pubblica fognatura* presentata –nell'ambito della procedura di AUA e pervenuta a questo ente, per il tramite del SUAP Unione Bassa Est parmense (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 646/2022) al prot. 14710-14713-14714-14717/2022 di questo Ente, successivamente integrata al prot. al 16967/2022 ai sensi della normativa vigente dal sig. *Ronconi Giovanni* in qualità di legale rappresentante della ditta *Reggiana Gourmet s.r.l.*, con sede in Bagnolo in Piano (RE), via G. Ferraris n. 2, in riferimento allo stabilimento sito in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 30, nel quale viene svolta l'attività di produzione di piatti pronti a base di pasta;

#### RILEVATO CHE:

- la richiesta è annessa a istanza di rilascio di nuova AUA;
- nello stabilimento in argomento sono già presenti n. 2 allacci (denominati S1 ed S2) che recapitano in pubblica fognatura acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici;
- che tale tipologia di scarico è sempre ammessa senza preventiva autorizzazione nel rispetto del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione e delle eventuali prescrizioni dell'ente gestore;
- i piazzali, pavimentati, sono adibiti alla manovra dei mezzi e pertanto le acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture recapitano, direttamente, nella rete fognaria bianca, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e di quelle eventualmente impartite dal gestore di rete;
- lo scarico oggetto dell'autorizzazione (S3) è costituito dalle acque di lavaggio, pulizia e sanificazione degli impianti, attrezzature e locali di lavoro;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite impianto di rimozione dei grassi e impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di Sorbolo Capoluogo;
- che, sulla base dell'istanza, non sono utilizzate né prodotte, nello stabilimento le sostanze pericolose elencate nel D.Lgs. 152/2006 parte III;

VISTO il *parere tecnico di conformità favorevole con prescrizioni* rilasciato da IRETI S.p.A. - in qualità di Ente affidatario dei servizi di gestione della rete fognaria e dei relativi impianti del Comune di Sorbolo Mezzani – in data 07/10/2012 in sede di Conferenza di Servizi, che si allega al presente atto, nel quale viene individuata la natura di *scarichi industriali* dei reflui di che trattasi;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

tutto ciò premesso il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio-Sviluppo Economico del Comune di Sorbolo Mezzani, assente,

AUTORIZZA

il sig. *Ronconi Giovanni*, in qualità di *legale rappresentante* della ditta *Reggiana Gourmet s.r.l.*, a riversare le *acque reflue industriali* provenienti dallo stabilimento ubicato in *Sorbolo Mezzani (PR), loc. Bogolese*, Via Caduti del Lavoro n. 30, in *pubblica fognatura*, previo trattamento mediante impianto di separazione grassi e impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale, in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici di riferimento, e con l'obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al parere tecnico di Conformità rilasciato da IRETI in occasione della Conferenza sei servizi del 07/10/2022, citato in precedenza che qui si intende richiamato per la parte di riferimento, quale parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione.

La presente autorizzazione viene rilasciata per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

L' autorizzazione assume durata pari all' Autorizzazione Unica Ambientale nell' ambito del cui procedimento viene emessa.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative e/o quantitative dello scarico, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Il Responsabile del Procedimento  
*dott.ssa Graziella Gagliano*

Il Responsabile del Servizio  
Assetto ed uso del territorio e Sviluppo economico  
*ing. Valter Bertozzi*

(documento firmato digitalmente)

## Allegato 3



UNIONE BASSA EST PARMENSE  
Provincia di Parma  
SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE



PRATICA SUAP N° 646/2022 del 01/09/2022

Oggetto: Permesso di costruire per ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010

Ditta Richiedente: GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice)

Ubicazione: Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro, n. 30

Tecnico progettista: Ing. Aiello Andrea

pervenuta al SUAP Unione Bassa Est Parmense in data 01/09/2022 prot. n. 5337 del 01/09/2022

VERBALE della III CONFERENZA dei SERVIZI del 22/12/2022  
ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010

Oggi giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 10:00 si riunisce in seduta pubblica, in modalità telematica, la Conferenza dei Servizi, convocata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Bassa Est Parmense, al fine di proseguire l'esame del progetto per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, di fabbricato, sito in Sorbolo Mezzani, Via Caduti del Lavoro, n. 30, Bogolese. L'istanza completa dei relativi allegati è stata presentata in data 01/09/2022 al SUAP dall'Ing. Aiello Andrea, autorizzato dalla ditta, con apposita procura speciale, a cui è stato assegnato il protocollo n. 5337 del 01/09/2022 e prot. n. 5348 e 5349 del 02/09/2022.

Sono stati convocati, per tutti gli aspetti di propria competenza, con nota prot. n. 7690 del 30/11/2022 per partecipare alla CDS convocata per il 16/12/2022 e successivamente posticipata alla data odierna con nota prot. n. 8025 del 15/12/2022, i seguenti Enti/Amministrazioni:

Ente/Amministrazione	Servizio/Ufficio
AUSL di Parma	SPSAL e S.I.P.
ARPAE di Parma	SAC e ST
Comune di Sorbolo Mezzani	
Amministrazione Provinciale di Parma	Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza	
IRETI SPA	Servizio Scarichi Industriali
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma	

E' stato, inoltre, convocato con le medesime note il tecnico progettista incaricato dalla Ditta, Ing. Aiello Andrea, affinché possa fornire eventuali ed ulteriori indicazioni, informazioni e delucidazioni, necessarie agli Enti intervenuti per poter meglio valutare la domanda presentata.

Sono presenti:

Ente/Amministrazione	Referente
Comune di Sorbolo Mezzani	Arch. Pietta Luciano
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma	Ing. Panno Vincenzo
AUSL di PARMA	Dott.ssa Mariani Elisa

Risultano assenti seppur regolarmente convocati l'ARPAE di PARMA, l'Amministrazione provinciale di Parma, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza e IRETI SPA, in quanto hanno già espresso il proprio parere in merito.

E' presente, inoltre, in qualità di tecnico incaricato dalla Ditta proponente, legalmente convocato senza diritto di voto, l'Ing. Aiello Andrea, per rispondere ad eventuali domande, coadiuvato dal legale rappresentante della ditta Reggiana Gourmet srl, dal tecnico incaricato della direzione lavori e da altri professionisti incaricati che hanno contribuito alla redazione del progetto per gli aspetti relativi alle matrici ambientali e alla prevenzione incendi.

Il Responsabile del SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense, Dott. Ing. Alessia Benecchi, apre alle ore 10:00 la terza seduta e, prima di passare la parola agli Enti intervenuti, dichiara che:

- in data 22/11/2022 prot. n. 7448 sono pervenute le integrazioni relative al progetto di prevenzione incendi, che sono state trasmesse dal SUAP a tutti gli Enti coinvolti in data 22/11/2022 prot. n. 7473;
- in data 28/11/2022 prot. n. 7605 sono pervenute le integrazioni da parte del tecnico progettista in risposta alle richieste della CDS, trasmesse a tutti gli Enti interessati in data 30/11/2022 prot. n. 7690;
- in data 06/12/2022 prot. n. 7810 è pervenuto il parere in merito alla matrice rumore da parte di ARPAE St prot. n. 200590/2022 del 06/12/2022, che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato;
- in data 14/12/2022 prot. n. 7976 è pervenuta la proposta di variante urbanistica dal Comune di Sorbolo Mezzani, così come richiesto dalla Provincia di Parma, prot. n. 19091 del 14/12/2022, trasmessa all'Amministrazione provinciale con prot. n. 8000 del 15/12/2022;
- in data 15/12/2022 prot. n. 7991 è pervenuta al SUAP una nota prot. n. 21307 del 15/12/2022 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma comunica che nessun funzionario avrebbe potuto partecipare alla CDS del 16/12/2022 e che pertanto richiede lo spostamento ad altra data successiva per poter esprimere il proprio parere, allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;
- in data 15/12/2022 prot. n. 7993 del 15/12/2022 è pervenuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza prot. n. 11641 del 15/12/2022 la conferma del parere già espresso in data 04/10/2022 prot. n. 9106, che si allega al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamata;
- in data 15/12/2022 prot. n. 8025 è stato comunicato a tutti gli Enti coinvolti che la CDS si sarebbe tenuta in data odierna e non più il 16/12/2022;
- in data 19/12/2022 prot. n. 8088 è pervenuto il parere della Provincia di Parma prot. n. 38148 del 19/12/2022, che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato;
- in data 20/12/2022 prot. n. 8117 è pervenuta l'Autorizzazione allo scarico del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 19355 del 19/12/2022, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato, trasmessa all'ARPAE SAC di Parma con prot. n. 8131 del 20/12/2022;
- in data 20/12/2022 prot. n. 8141 è pervenuto il parere favorevole di ARPAE St in merito alla variante urbanistica prot. n. 208102 del 20/12/2022, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato;

- in data 21/12/2022 prot. n. 8159 è pervenuto al SUAP il parere favorevole con prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma prot. n. 21744 del 21/12/2022, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato;
- in data 21/12/2022 prot. n. 8171 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni dell'ufficio Ambiente del Comune di Sorbolo Mezzani prot. n. 19492 del 21/12/2022, allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale e che qui si intende interamente richiamato.

Il Responsabile del SUAP, dopo le dovute premesse, e dopo aver letto le note e i pareri espressi dagli enti assenti a questa seduta, passa la parola al funzionario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, il quale ribadisce il proprio parere favorevole così come espresso con nota prot. n. 21744 del 21/12/2022.

Terminato l'intervento dell'Ing. Panno Vincenzo, l'Ing. Benecchi passa la parola alla Dott.ssa Mariani di AUSL la quale dichiara che sulla base delle integrazioni richieste con il parere inviato in data 5/10/2022, in merito alla valutazione di impatto acustico, la stessa prende atto del parere favorevole emesso da ARPAE condividendo le prescrizioni assegnate. Per quanto riguarda la valutazione odorigena, benchè 20 uoE/m<sup>3</sup> in aria libera a 50 m non siano da ritenersi trascurabili poichè le linee guida prevedono 4 uoE/m<sup>3</sup> per recettori all'interno dei 200 m dalle emissioni, considerato che il tempo previsto di tali emissioni odorigene è saltuario e limitato nel tempo e che tali misurazioni sono state effettuate a scopo previsionale in un altro stabilimento, la Dott.ssa Mariani precisa che allo stato attuale non si ritiene debbano essere date prescrizioni; fa comunque presente che, qualora dovessero essere presentate segnalazioni di disturbo odorigeno o dovessero aumentare le ore delle lavorazioni che producono tali emissioni, verrà richiesta una valutazione di secondo livello con le misurazioni effettive in loco. Pertanto AUSL, per quanto di competenza, si esprime in modo favorevole sia alla variante urbanistica in oggetto che all'AUA dell'attività presentata.

Concluso l'intervento di AUSL, il responsabile del SUAP passa la parola all'Arch. Luciano Pietta, che in qualità di rappresentante del Comune di Sorbolo Mezzani, dichiara:

- di aver ricevuto dalla Ditta tramite lo sportello SUAP le integrazioni richieste nella seconda seduta della Conferenza di Servizi in data 01/12/2022;
  - che la documentazione è corretta ed esaustiva sia per quanto riguarda planimetria generale relativa al dimensionamento dei parcheggi pertinenziali nonché al progetto esecutivo dell'impianto elettrico;
  - che la relazione illustrativa contenente l'indicazione del contributo di costruzione da versare al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire verrà implementata, ai sensi della DAL 186/2018 e s.m.i. con l'inserimento oltre ai parametri U1-U2-D anche del parametro S (pari ad €/mq 3,00) non indicato. Valuterà inoltre in quella sede se ricorrono le fattispecie previste sempre dalla DAL 186/2018 e s.m.i. per la corresponsione del Contributo straordinario (CS) dato che l'intervento è reso ammissibile a seguito di variante urbanistica specifica;
  - che l'ufficio edilizia urbanistica ha predisposto la necessaria Variante n. 20 di RUE consistente nella modifica normativa dell'art. 63 comma 1 con stralcio cartografico (allegato al presente verbale) trasmesso al SUAP in data 14/12/2022 prot. n. 19091;
  - che per quanto riguarda la matrice rumore si fa riferimento alla nota trasmessa al SUAP in data 21/12/2022 che esprime parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni impartite da ARPAE ST di Parma - Area Prevenzione ambientale Ovest;
  - che per quanto riguarda la matrice scarichi si fa riferimento all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Sorbolo Mezzani ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 19/12/2022.
- L'intervento prosegue con l'Arch. Pietta che comunica di aver verificato con l'ufficio protocollo che nel periodo di deposito dal 28/09/2022 al 27/11/2022, non sono pervenute osservazioni relative al procedimento in atto e che anche durante la terza seduta nella sala Cocconi del Centro civico non era presente nessuna persona a seguire i lavori del procedimento in oggetto. Conclude l'intervento esprimendo, pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, un parere favorevole complessivo per tutti gli uffici coinvolti nel procedimento con le prescrizioni e precisazioni sopraindicate.

Preso atto di quanto sopra, la Conferenza dei Servizi, alla luce di quanto emerso, conclude alle ore 10.40 la terza e conclusiva seduta con esito favorevole condizionato al rispetto di quanto espresso dai singoli Enti per le specifiche competenze, precisando che il provvedimento conclusivo di SUAP per la realizzazione dell'intervento potrà essere rilasciato solo in seguito all'approvazione definitiva in Consiglio Comunale del progetto presentato comportante variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010.

Il presente verbale, a completamento dei precedenti, costituisce determinazione favorevole della Conferenza dei Servizi assumendo anche valore di proposta di variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Sorbolo Mezzani. Il SUAP provvederà a trasmettere al Comune il Decreto della Provincia di Parma e l'AUA, non appena ne sarà in possesso, al fine di consentire allo stesso Comune di porre il progetto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva.

Si allegano alla presente le note degli Enti assenti a questa seduta e citati nel testo sopra esposto.

Redatto, letto e sottoscritto in data 22/12/2022

SUAP Unione Bassa Est Parmense: Ing. Alessia Benecchi

Comune di Sorbolo Mezzani: Arch. Luciano Pietta

Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Parma: Ing. Vincenzo Panno

AUSL di Parma: Dott.ssa Elisa Mariani

Per presa visione:

Ing. Aiello Andrea

# COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio **Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico**

Ufficio **Urbanistica - Edilizia**

Prot. n. (vedi rif. PEC)

Sorbolo Mezzani, 21/12/2022

Spett.le

SUAP

Unione Bassa Est Parmense

SEDE

[suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

**Oggetto: Procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010. Pratica SUAP 646/2022- prot. n. 5337 del 01/09/2022 e trasmesso al SUE prot. n. 14717 del 22/09/2022 relativa a: richiesta di Permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso di edificio produttivo esistente in variante alla pianificazione territoriale vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, sita in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, via Caduti del Lavoro, n. 30 - Ditta: GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) – Reggiana Gourmet S.r.l. (utilizzatrice). Parere relativo alla matrice acustica.**

In relazione alla domanda di cui all'oggetto:

VISTA l'istanza presentata nell'ambito della procedura di AUA e pervenuta a questo ente, (rif. pratica SUAP Unione Bassa Est parmense n. 646/2022);

DATO ATTO che in data 01/12/2022 al prot. 18485/2022 di questo Ente, per il tramite del SUAP e ai sensi della normativa vigente, è pervenuta documentazione dal sig. Ronconi Giovanni in qualità di legale rappresentante della ditta Reggiana Gourmet s.r.l., con sede in Bagnolo in Piano (RE), via G. Ferraris n. 2, relativa alla matrice acustica (relazione previsionale di impatto acustico) riferita allo stabilimento sito in Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 30, nel quale viene svolta l'attività di produzione di piatti pronti a base di pasta;

VISTO il nulla osta preventivo condizionato, pervenuto in data 06-12-2022 prot. 18751 da ARPAE Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest;

VISTI:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Sorbolo Mezzani;

Tutto ciò premesso, in merito alla matrice acustica per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, **si esprime parere favorevole** nel rispetto delle prescrizioni impartite dal predetto servizio Arpae, che qui si allegano per farne parte integrante e sostanziale.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA  
Data: 23/12/2022 13:54:04 PG/2022/0211219

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669  
Sede amministrativa di Casale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Casale, Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: [info@comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:info@comune.sorbolomezzani.pr.it) • PEC: [protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it) • Internet: [www.comune.sorbolomezzani.pr.it](http://www.comune.sorbolomezzani.pr.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

Si richiede inoltre, nella fase di cantiere, l'ottemperanza alla normativa riguardante la disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi del Regolamento comunale;

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.sa Federica Maestri  
*firmato digitalmente*

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Valter Bertozzi  
*firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**